



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE.

L'anno 2012 il giorno SETTE del mese di GIUGNO nella Sede Municipale alle ore 19.00.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1° convocazione, ed in seduta **Pubblica** sotto la presidenza del Signor Liperoti Gaetano . Al momento della votazione sono presenti i seguenti Consiglieri:

		Si	No			Si	No
1)	MIGALE SALVATORE - SINDACO -	X		13)	MATTACE ROSARIO		X
2)	VASAPOLLO SAVERIO	X		14)	VIRELLI RAFFAELA		X
3)	LORENZANO ANTONIO	X		15)	TAMBARO MASSIMO		X
4)	DI VUONO SALVATORE	X		16)	FALCONE MARCO		X
5)	SALERNO SALVATORE	X		17)	ARABIA LUIGI		X
6)	VOCE DOMENICO	X					
7)	SQUILLACE GAETANO	X					
8)	MESORACA GENNARO		X				
9)	LORENZANO MARIA GRAZIA		X				
10)	LIPEROTI GAETANO	X					
11)	GALDY ARMANDO BRUNO	X					
12)	DELLA ROVERE SALVATORE	X					

Totale presenti **N. 10**

Totale assenti **N. 7**

Vi è l'assistenza della segretaria dr.ssa Anna Rocca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO della discussione riportata nel verbale della presente seduta al quale si rimanda;

PRESO ATTO dell'emendamento presentato dal Consigliere Salerno Salvatore;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione a mente del regolamento secondo la seguente modalità ;

Si procederà innanzitutto alla votazione dell'emendamento presentato e poi alla votazione dell'intero regolamento;

IL PRESIDENTE pone ai voti l'approvazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Comunale Salerno Salvatore;

SI APPROVA ALL'UNANIMITÀ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria delibera n. 9 del 07/05/2010 con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione della Tariffa di Igiene ambientale ai sensi dell' art. 52 del DLgs. 11 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che nella pubblicazione sul sistema informatico comunale si sono verificate delle perdite di dati, in particolare non sono stati inseriti tutti gli articoli citati nell'Indice, e specificamente, l'art. 10, l'art. 12, l'art.13, l'art. 17, l'art. 18 e l'art. 25, che per questo alcune norme che andavano inserite in un articolo sono finite in un altro e che alcuni capoversi sono mancanti:

RITENUTO necessario procedere alla correzione dello stesso inserendo gli articoli mancanti e le correzioni del testo nelle parti ritenute riportate diverse dal deliberato;

VISTO il Testo della proposta predisposto secondo le direttive del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente TU 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli ai sensi del T.U. n.267/2000;

PRESO ATTO della votazione relativa all'emendamento presentato innanzi riportato;

IL PRESIDENTE pone ai voti l'intero Regolamento come precedentemente emendato

AD UNANIMITÀ DI VOTI

DELIBERA

- a) La premessa è parte integrante del presente dispositivo ;
- b) Approvare il seguente regolamento per l'applicazione della TIA revocando dalla data di esecutività il precedente regolamento approvato con delibera n.9 del 7 maggio 2010:

INDICE - TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Servizio di gestione dei rifiuti
Art. 3	Gestione del servizio
Art. 4	Applicazione della tariffa
Art. 5	Determinazione della tariffa
Art. 6	Soggetti tenuti al pagamento

TITOLO II

COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 7	Obbligazione tariffaria
Art. 8	Locali ed aree soggette
Art. 9	Categorie di utenza
Art. 10	Definizione delle utenze domestiche e calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 11	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 12	Esclusioni
Art. 13	Riduzioni della tariffa
Art. 14	Esenzioni
Art. 15	Utenze non stabilmente attive
Art. 16	Riduzioni per la raccolta differenziata
Art. 17	Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

TITOLO III

COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 18	Comunicazione
Art. 19	Rimborsi e conguagli
Art. 20	Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione
Art. 21	Riscossione
Art. 22	Sanzioni
Art. 23	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 24	Manifestazioni ed eventi
Art. 25	Responsabile – controversie

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26	Norme transitorie
---------	-------------------

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le disposizioni cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante l'approvazione del Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Istituzione della Tariffa

1. Per la gestione dei servizi, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale come previsto dall'art.198 del decreto legislativo n. 152/2006, è istituita nel Comune di Cutro la tariffa prevista dall'articolo 238 del medesimo decreto.
2. La gestione dei rifiuti in ambito comunale, attività qualificata "di pubblico interesse" dall'art.178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. L'attività di cui al comma precedente può essere affidata in concessione al Gestore; allo stesso sono affidate tutte le operazioni concernenti l'applicazione e la riscossione della tariffa.
4. La tariffa, avente peraltro natura patrimoniale e non tributaria, è determinata, applicata e riscossa dal Comune direttamente o attraverso un concessionario

Articolo 3 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario elaborato tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, si deve predisporre il piano finanziario indicante il costo complessivo dei servizi per l'anno successivo. Tale piano è redatto sulla base della proiezione al 31 dicembre dei costi consolidati almeno fino al 30 giugno. Il piano finanziario definitivo, così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 è approvato entro il 31 ottobre.

Articolo 4 - Applicazione della tariffa

1. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate secondo le modalità previste nel titolo III del presente regolamento.

Articolo 5 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158, è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
2. Essa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento, in via transitoria, all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani come previsto dall'art.238 del decreto legislativo n. 152/2006. La tariffa a regime deve rispettare l'**equivalenza** di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 6 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente valutata la ricorrenza delle presunzioni, si può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.

3. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali utilizzino in comune i locali e le aree stesse, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

7. Nei casi di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Per le unità immobiliari adibite ad attività domestiche, l'applicazione della tariffa viene effettuata tenendo conto dell'effettivo uso dei locali e delle aree con riferimento alle categorie di attività indicate nelle **tabelle 3° e 4° dell'allegato 1 al D.P.R. 158799, riportato nel prospetto allegato A al presente regolamento**. Nel caso sorgano dei problemi in ordine alla determinazione e alla distinzione dei diversi usi dei locali e delle aree (ad esempio per uso promiscuo delle aree) ai fini della determinazione della tariffa si considera l'attività principale dell'utenza.

9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa della superficie a tal fine utilizzata è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie medesima.

10. Al fine dell'applicazione della tariffa si assumono come soggetti alla tariffa i locali e le aree iscritte a ruolo TARSU 2009 e successive variazioni regolarmente dichiarate dai contribuenti.

TITOLO II

COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Articolo 7 - Obbligazione tariffaria

1. La Tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso

dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'articolo 5, comma 2, o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di una autorizzazione o licenza.”

4. Nei casi di esercizio abusivo la tariffa è dovuta per il periodo di esercizio fatti salvi i provvedimenti amministrativi e sanzionatori. Il pagamento non sana gli abusi.

Articolo 8 - Locali Ed Aree Soggette

1. Per la determinazione della superficie dei locali soggetta a tariffa, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie utile calpestabile misurata sul filo interno dei muri.

2. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

3. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c) il vano scala interno all'abitazione;
- d) i posti macchina coperti;
- e) le cantine;
- f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina
- h) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- i) aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

Articolo 9 - Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dalla gestione del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.

3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

4. Le utenze domestiche si dividono in:

- a. Utenze domestiche residenti

b. Utenze domestiche non residenti

5. Le utenze non domestiche si dividono in:

- a) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- b) Cinematografi e teatri
- c) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- d) Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
- e) Stabilimenti balneari
- f) Esposizioni, autosaloni
- g) Alberghi con ristorante
- h) Alberghi senza ristorante
- i) Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
- j) Ospedali
- k) Uffici, agenzie, studi professionali
- l) Banche ed istituti di credito
- m) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
- n) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- o) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato
- p) Banchi di mercato di beni durevoli
- q) Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
- r) Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- s) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- t) Attività industriali con capannoni di produzione
- u) Attività artigianali di produzione di beni specifici
- v) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- w) Mense, birrerie, amburgherie
- x) Bar, caffè, pasticcerie
- y) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- z) Plurilicenze alimentari e/o miste
- aa) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio
- bb) Ipermercati di generi misti
- cc) Banchi di mercati di generi alimentari
- dd) Discoteche, night club, sala giochi

6. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente;

7. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, dopo le opportune verifiche, si applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale;

8. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, si può prevedere l'applicazione di diverse categorie .

Articolo 10

Definizione delle utenze domestiche e calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Definizioni:

- a) Per utenza domestica di soggetti residenti si intende la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del Comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
- b) Per utenze domestiche di soggetti non residenti si intendono le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal Comune.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
3. Le pertinenze dell'abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) C2 (magazzino e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione principale.
4. In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al comma 5
5. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - a) due persone per abitazioni di superficie fino a 30 metri quadrati;
 - b) tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati
 - c) quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati
 - d) cinque persone per superficie tra 71 e 90 metri quadrati
 - e) sei persone per superficie oltre 90 metri quadrati
6. Per le utenze domestiche composte unicamente da garages, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa si prescinde dalla qualifica di residente o meno del proprietario e del numero degli occupanti è considerato pari a uno.
7. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Centro) e le minori dimensioni dei locali.
8. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
9. Qualora l'utente dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa. Per le utenze non domestiche la parte fissa è calcolata in riferimento all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.

Articolo 11 -Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4a.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attività denunciata dall'utente in sede di dichiarazione di inizio

occupazione. In mancanza di dichiarazione si fa riferimento all'attività indicata come prevalente nella visura camerale.

Articolo 12 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

2. Sono, in particolare esclusi:

a) locali:

1) i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

2) terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

3) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;

4) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

5) le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale.

6) immobili inagibili o inabitabili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione

b) aree:

1) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

2) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

3) le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

4) le aree scoperte adibite a verde.

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. In caso di produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

5. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base dei Regolamenti Comunali vigenti;

b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del Dlgs n. 152/2006

e) la tariffa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti (art.433 e seguenti del Codice Civile) e le persone assistite permanentemente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati, previa attestazione dell'Ufficio Servizi Sociali;

f) Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero purchè non abitate,

g) La tariffa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone che rientrano nelle categorie protette dalla legge 104/92.

6. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di riduzione sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali--	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante -	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici -	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi -	30
Pelletterie -	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine -	30
Tipografie, stamperie, incisioni --	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici –macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc	5

7. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta a tariffa.

8. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al responsabile del servizio il quale ha la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie similari.

9. La richiesta di riduzione, una volta accolta, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie.

10. L'utente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il 30 aprile, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti.

Articolo 13 - Riduzioni della tariffa

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta del 30% se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera ml.500.

2. Per le utenze domestiche possedute da residenti, allorché sia praticato il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%.

3. Per le utenze domestiche posseduti da non residenti, con uso stagionale, è prevista una riduzione del 30%
4. Per coloro che praticino il compostaggio nella abitazioni dove non sono residenti la riduzione prevista è pari al 15% della quota variabile della tariffa . La pratica del compostaggio è verificata periodicamente con le modalità ritenute dal responsabile più opportune.
5. Per le utenze domestiche nelle quali è presente un trita rifiuti o un dissipatore è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La presenza ed il funzionamento dell'apparecchio sono verificati periodicamente con le modalità ritenute dal responsabile più opportune.
6. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai due commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità di cui all'art.17comma 16 e 17, che verranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento,
7. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.
8. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.
9. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.
10. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune o del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
11. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al responsabile del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.
12. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura massima del 30% della parte variabile proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero stesso, da determinarsi a cura del Comune.
13. L'utente interessato dovrà presentare istanza al responsabile del servizio entro il 30 aprile di ciascun anno, allegando idonea documentazione comprensiva di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti relativa all'anno precedente. Tale riduzione, è cumulabile con quelle previste nel presente articolo e all'art. 14.
14. Il responsabile del servizio o, in caso di servizio affidato ad un Gestore, questi dovranno trasmettere alla Giunta le istanze pervenute proponendo le quote di abbattimento della tariffa che saranno oggetto di apposito atto deliberativo.
15. Le riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche e domestiche , contenute nel presente articolo e nei precedenti, comunque potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della stessa parte variabile della tariffa.
16. Le riduzioni previste per le utenze domestiche si applicano sul valore residuo della tariffa determinato applicando le riduzioni nel seguente ordine:
 - riduzione per esecuzione di compostaggio domestico (art. 13, comma 3);
 - distanza dal cassonetto superiore al limite di cui all'art. 13, comma 1;
 - uso di tritarifiuti o di dissipatore (art. 13 comma 4)".
17. Per le utenze **non domestiche** che hanno ottenuto la certificazione ambientale (ISO 14001:2004) è prevista una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. **17.** Le suddette

utenze dovranno presentare richiesta al Comune con le modalità indicate nel comma 11 del presente articolo

Articolo 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:
 - a. i locali ed aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati ad uffici, servizi ed attività di pubblico interesse, gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o indiretta mediante convenzioni a soggetti senza finalità di lucro;
 - b. i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali ammessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
2. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali-culturali, può accordare dei contributi o dei sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa.

Articolo 15 Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:
 - a. ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
 - b. ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
2. E' possibile dimostrare lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva, che dovranno essere prodotti annualmente dall'utente al Comune, allegandoli alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dall'art.18 comma 17 del presente regolamento. Le eventuali richieste di integrazione di documenti dovranno essere prodotte dall'utente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza pena il mancato diritto alla riduzione. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, per la parte variabile, nella misura del 40%.
3. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte variabile della tariffa è prevista nella misura del 50%.

Articolo 16 - Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dal soggetto.
2. All'utente che dimostri di aver ottenuto risultati singoli in materia di conferimento a raccolta differenziata viene applicato l'abbattimento della quota variabile nella misura stabilita annualmente dal Comune. Tale abbattimento non è cumulabile con quello di cui al precedente comma ed è

subordinato alla presentazione di apposita istanza al corredata da idonea documentazione attestante l'entità del conferimento differenziato.

3. Per quanto riguarda le utenze non domestiche la misura dell'abbattimento della quota variabile, annualmente stabilita dal Comune, potrà tenere conto degli accordi con le categorie economiche interessate.

4. Le quote di abbattimento, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e con l'osservanza delle direttive impartite dalla Regione, dalla Provincia e dalla Autorità di Ambito (ATO)

5. Si potranno attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.

Articolo 17 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nel caso di utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 5.000,00 (cinquemila), indicato annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo;

2. In particolare, il Comune può sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti ultrasettantacinquenni che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 10.000,00 (diecimila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 75% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
- b) per unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti (persone fisiche) che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) pari a 6.000,00 (ottomila) euro. In tal caso la riduzione prevista è pari al 50% della tariffa totale, ed è necessario che l'eventuale immobile posseduto rientri nelle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5;
- c) attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
- d) ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate.

3. Qualora la Giunta non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT ordinariamente utilizzato per le locazioni di immobili dicembre n+1 su dicembre n.

4. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni **principali** occupate da portatori di handicap, **residenti nel Comune di Cutro**, con invalidità non inferiore al **100%** (art.9 legge 409/88) riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria.

5. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è ridotta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 10% della tariffa per distanze da 500 a 1000 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 1001 a 2.000 metri;
- in misura pari al 50 della tariffa per distanze superiori ai 2.000 metri.

6. Nel caso sorgano dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione di rifiuti speciali, pericolosi o non assimilabili, (ad esempio per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività) ai fini della determinazione della superficie non tariffabile, per tutte le categorie produttive, si applica la riduzione del 65% alle intere

superficie dei locali e delle aree nelle quali l'attività viene svolta, fermo restando che la detariffazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

7. La parte variabile della tariffa è ridotta del 15% per le utenze domestiche che facciano richiesta di aderire al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani ai sensi del regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani attualmente vigente. Per le attività commerciali per le quali sono previste aperture giornaliere nell'arco della settimana la tariffa viene rapportata ai giorni di effettiva apertura.

8. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune di Cutro entro il termine annuale che sarà stabilito dalla Giunta.

9. La misura delle agevolazioni per gli anni successivi è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

10. In mancanza sono confermate le misure delle agevolazioni in vigore nell'anno precedente. Le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, di cui al presente articolo, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli considerati accessori o di pertinenza all'abitazione principale.

11. La scadenza della fattura per i soggetti sostituiti dal Comune nel pagamento, anche se parzialmente, verrà posticipata al 31 Dicembre dell'anno di emissione del documento contabile; entro tale data il Comune provvederà ad eseguire il pagamento di quanto dovuto.

TITOLO III

COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Articolo 18 - Comunicazioni

- 1.** Deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 9
 - b. richieste di agevolazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza ai sensi dell'art.17;
 - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
- 2.** La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa deve essere effettuate entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.
- 3.** Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
- 4.** L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dal responsabile del servizio. all'Anagrafe del Comune
- 5.** L'ufficio attività produttive comunica al responsabile del servizio o al Gestore, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive.
- 6.** E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

7. Il Comune rilascia ricevuta della comunicazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.

8. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non e' dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.

10. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

11. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

12. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

13. I soggetti obbligati, consegnano all'ufficio tributi comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal stesso entro il predetto termine di sessanta giorni .

14. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale

15. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria
- h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza

Per le utenze non domestiche:

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella edificiale e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria
- h. In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

16. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al responsabile del servizio, direttamente o spedita per posta o fax .

17. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 12 comma 5 e art. 13 comma 11, devono essere presentate al entro il 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.

18. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.

19. In caso di omessa presentazione della comunicazione , in mancanza di dati certi, si determinano in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.

20. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, si determina, sulla base degli stessi, la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 19 - Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate mediante:

- a. emissione di nota di credito se producono un credito per l'utente, con conseguente compensazione su fattura successiva o in mancanza a mezzo rimborso;
- b. fatturazione integrativa se producono un debito per l'utente, con conseguente obbligo di versamento da parte del medesimo.

2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree, l'utente può chiedere il rimborso della tariffa indebitamente pagata entro due anni dalla data della cessazione. L'istanza di rimborso deve essere corredata di documentazione probatoria.

3. Il responsabile del servizio o il gestore rispondono all'istanza di cui al comma precedente entro novanta giorni dalla sua data di ricezione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, calcolati per semestre compiuto, dalla data dell'istanza.

Articolo 20 - Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione

1. Il responsabile del servizio o il gestore sono tenuti ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Responsabile del servizio può:

- a) richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e /o la decorrenza di utilizzo del servizio;
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
- d) incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;

- e) accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.
3. Il Responsabile del servizio, decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art.22.
4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire all'ufficio, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Responsabile del servizio ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, si provvede all'emissione della fattura.
6. Il termine di prescrizione per il recupero della tariffa è di cinque anni.

Articolo 21 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune o dal Gestore.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso di norma in 4 rate.
3. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
4. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, è accordata la facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate complessive. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale.
5. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente all'ufficio entro il 31 luglio di ogni anno e comunque entro 60 gg. dall'emissione fattura
6. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 (IVA compresa) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
7. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
8. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati in fattura, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Articolo 22 - Sanzioni

1. Nel caso di pagamento oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica o postali.

2. Trascorsi novanta giorni dalla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato, il Responsabile del servizio avvia le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa. .

3. Per l'omessa comunicazione di cui all'art.18 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 18, comma 2, del presente regolamento;
- b) euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 18, comma 2, ma prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'ufficio
- c) euro 50,00 (cinquanta) nel caso di accertata non veridicità dei dati comunicati;
- d) euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione;

4. Chi non risulti avere effettuato le attività alternative di smaltimento dei rifiuti di cui all'art.13 commi 2 e 3, pur avendo chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100,00 (cento).

5. Si provvederà al recupero in bolletta di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Articolo 23 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento).

3. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.

4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro.

Articolo 24 - Manifestazioni ed eventi

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il Responsabile dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il responsabile del servizio che autorizza l'evento, la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 22 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Articolo 25 - Responsabile - Controversie

1. Nell'ambito della propria organizzazione si deve individuare un responsabile del servizio, ed un sostituto per il caso di assenza del primo, cui conferirà i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresi quelli necessari per procedere al recupero dell'evasione e alla riscossione coattiva.

2. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Articolo 26 - Norme transitorie

1. Le norme transitorie riportate nelle precedenti versioni del regolamento continuano a trovare applicazione per i rispettivi periodi di riferimento.
2. In assenza di norme che diano esecuzione al dettato della Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 e in considerazione della vigenza del Regolamento Comunale istitutiva della TIA, di applicare la TIA senza IVA.



Comune di Cutro

Deliberazione del Consiglio comunale

Parere tecnico

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE
AMBIENTALE.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr.7 del 07/06/2012

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
favorevole

Cutro lì, 01-06-2012

Il responsabile del settore interessato
f.to - BALZANO FRANCESCO -



Comune di Cutro

Deliberazione del Consiglio comunale

Parere contabile

Copia

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARIFFA IGIENE
AMBIENTALE.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 7 del 07/06/2012

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

Cutro lì, 01-06-2012

Il responsabile del settore finanziario
f.to - dr.Francesco Balzano -

Il Presidente	dr Liperoti Gaetano
---------------	---------------------

Il Segretario Comunale	dr.ssa. Anna Rocca
------------------------	--------------------

Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. (D.L.vo 267/2000) si attesta che la presente deliberazione, è stata affissa, all'albo pretorio di questo Comune, oggi **03-07-2012** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Prot.10966

Il dipendente incaricato
SALERNO ALFONSO PIETRO

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

Attesta

- Che la presente deliberazione, è stata pubblicata, all'albo pretorio di questo Comune, oggi **03-07-2012** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
- La presente deliberazione è diventata esecutiva il perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Cutro, lì

Il Segretario generale
Dr.ssa. Anna Rocca
